

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Vigente al: 7-12-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.

4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. ((3))

7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

----- AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli

esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio

che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento

di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analogia complessiva, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(2) ((4))

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei MinistriBrunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativaRomani, Ministro dello sviluppo
economicoTremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI
PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi			

	con capacita'			
	geometrica			
	complessiva			Impianti di
	superiore o		rivendite,	riempimento,
	uguale a 0,75		depositi fino a	depositi oltre
	m3:		10 m3	10 m3

			rivendite,	
	b) disciolti o		depositi di GPL	
	liquefatti per		oltre 300 kg e	
	quantitativi in		fino a 1.000 kg,	
	massa		depositi di gas	Impianti di
	complessivi		infiammabili	riempimento,
	superiori o	Depositi di GPL	diversi dal GPL	depositi oltre
3	uguali a 75 kg:	fino a 300 kg	fino a 1.000 kg	1.000 kg

	Depositi di gas			
	infiammabili in			
	serbatoi fissi:			

	a) compressi			
	per capacita'			
	geometrica			
	complessiva			
	superiore o			
	uguale a 0,75			
	m3:		fino a 2 m3	oltre i 2 m3

	b) disciolti o			
	liquefatti per		- Depositi di	- Depositi di
	capacita'		gas diversi dal	gas diversi dal
	geometrica		GPL fino a 5 m3	GPL oltre i 5 m3
	complessiva		- Depositi di	- Depositi di
	superiore o	- Depositi di	GPL da 5 m3 fino	GPL oltre i 13
4	uguale a 0,3 m3	GPL fino a 5 m3	a 13 m3	m3

	Depositi di gas			
	comburenti			
	compressi e/o			
	liquefatti in			
	serbatoi fissi			
	e/o recipienti			
	mobili per			
	capacita'			
	geometrica			
	complessiva			
	superiore o			
5	uguale a 3 m3:		fino a 10 m3	oltre i 10 m3

	Reti di			
	trasporto e di			
	distribuzione			
	di gas			
	infiammabili,			
	compresi quelli			
	di origine			
	petrolifera o			
	chimica, con			
	esclusione			
	delle reti di	fino a 2,4 MPa		
	distribuzione e	limitatamente		
	dei relativi	alle opere e gli		
	impianti con	impianti di		
	pressione di	trasporto di gas		
	esercizio non	naturale con		
	superiore a 0,5	densita' non		
6	MPa	superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	

	Centrali di			
	produzione di			
	idrocarburi			
	liquidi e			
	gassosi e di			
	stoccaggio			
	sotterraneo di			
	gas naturale,			
	piattaforme			
	fisse e			
	strutture fisse			
	assimilabili,			
	di perforazione			
	e/o produzione			
	di idrocarburi			

	di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, 7 n. 624				Tutti
	Oleodotti con diametro superiore a 100 8 mm		tutti		
	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di 9 saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	
	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilita' fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito 10 m3 superiori a 1		fino a 50 m3	oltre 50 m3	
	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilita' superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito 11 m3. superiori a 5		fino a 100 m3	oltre 100 m3	
	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacita' geometrica complessiva	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per punto di infiammabilita' superiore a 65 °C per capacita' geometrica complessiva	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacita' geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacita' geometrica complessiva	

	superiore a 1 12 m3	compresa da 1 m3 a 9 m3	quelli indicati nella colonna A)	superiore a 50 m3
	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
		Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9		
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	mc con punto di infiammabilita' superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e 13 gassosi)			tutti
	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 14 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacita' geometrica superiore a 1 15 m3	fino a 10 m3	oltre 10 m3 e fino a 50 m3	oltre 50 m3
	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 16 m3			tutti
	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del			

	testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed 17 integrazioni.			tutti
	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosivi classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli 18 imballaggi.		Esercizi di vendita di artific pirotecnic declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosivi classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."
	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi 19 organici			tutti
	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino- terrosi, nitrato di piombo e perossidi 20 inorganici			tutti

21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialita' superiore a 10.000 kg			tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg	
	Impianti per l'essiccazione			

28	di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg				tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè'				tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero				tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg				tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg				tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg				tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.				fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg
	Stabilimenti, impianti,				

	depositi ove si		
	producono,		
	impiegano e/o		
	detengono carte		
	fotografiche,		
	calcografiche,		
	eliografiche e		
	cianografiche,		
	pellicole		
	cinemato-		
	grafiche,		
	radiografiche e		
	fotografiche		
	con materiale		
	in lavorazione		
	e/o in deposito		
35	superiore a	depositi fino a	
	5.000 kg	20.000 kg	tutti

	Depositi di		
	legnami da		
	costruzione e		
	da lavorazione,		
	di legna da		
	ardere, di		
	paglia, di		
	fieno, di		
	canne, di		
	fascine, di		
	carbone		
	vegetale e		
	minerale, di		
	carbonella, di		
	sughero e di		
	altri prodotti		
	affini con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
	a 50.000 kg con		
	esclusione dei		
	depositi		
	all'aperto con		
	distanze di		
	sicurezza		
	esterne		
	superiori a 100	fino a 500.000	
36	m	kg	oltre 500.000 kg

	Stabilimenti e		
	laboratori per		
	la lavorazione		
	del legno con		
	materiale in		
	lavorazione e/o		
	in deposito		
	superiore a		
37	5.000 kg	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	lavorano e/o		
	detengono fibre		
	tessili e		
	tessuti		
	naturali e		
	artificiali,		
	tele cerate,		
	linoleum e		
	altri prodotti		
	affini, con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
38	a 5.000 kg	fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg

	Stabilimenti		
	per la		
	produzione di		
	arredi, di		
	abbigliamento,		
	della		
	lavorazione		
	della pelle e		

39	calzaturifici, con oltre 25 addetti.			tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali,			

	fitofarmaci,			
	coloranti			
	organici e			
	intermedi e			
	prodotti			
	farmaceutici			
	con l'impiego			
	di solventi ed			
	altri prodotti		fino a 25	
45	infiammabili		addetti	oltre 25 addetti

	Depositi di			
	fitofarmaci e/o			
	di concimi			
	chimici a base			
	di nitrati e/o			
	fosfati con			
	quantitativi in			
	massa superiori		fino a 100.000	
46	a 50.000 kg		kg	oltre 100.000 kg

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	fabbricazione			
	di cavi e			
	conduttori			
	elettrici			
	isolati, con			
	quantitativi in			
	massa in			
	lavorazione e/o			
	in deposito			
	superiori a			
	10.000 kg;			
	depositi e/o			
	rivendite di			
	cavi elettrici			
	isolati con			
	quantitativi in			
	massa superiori		fino a 100.000	
47	a 10.000 kg.		kg	oltre 100.000 kg

	Centrali			
	termoelet-			
	triche,			
	macchine			
	elettriche			
	fisse con			
	presenza di			
	liquidi			
	isolanti			
	combustibili in			
	quantitativi			
	superiori a 1		Macchine	Centrali
48	m3		elettriche	termoelettriche.

	Gruppi per la			
	produzione di			
	energia			
	elettrica			
	sussidiaria con			
	motori			
	endotermici ed			
	impianti di			
	cogenerazione			
	di potenza			
	complessiva			
	superiore a 25		oltre 350 kW e	
49	kW.	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono			
	lampade			
	elettriche e			
	simili, pile ed			
	accumulatori			
	elettrici e			
	simili, con		fino a 25	
50	oltre 5 addetti		addetti	oltre 25 addetti

	Stabilimenti			
	siderurgici e			

per la			
produzione di			
altri metalli			
con oltre 5			
addetti;			
attività			
comportanti			
lavorazioni a			
caldo di			
metalli, con			
oltre 5			
addetti, ad		fino a 25	oltre 25
esclusione dei		addetti.	addetti.
laboratori		Laboratori	Laboratori
artigiani di		artigiani di	artigiani di
oreficeria ed		oreficeria ed	oreficeria ed
argenteria fino		argenteria fino	argenteria oltre
51 a 25 addetti.		a 50 addetti	50 addetti

Stabilimenti,			
con oltre 5			
addetti, per la			
costruzione di			
aeromobili,			
veicoli a			
motore,			
materiale			
rotabile			
ferroviario e			
tramviario,			
carrozzerie e			
rimorchi per			
autoveicoli;			
cantieri navali			
con oltre 5		fino a 25	
52 addetti		addetti	oltre 25 addetti

Officine per la			
riparazione di:			
- veicoli a			a) officine per
motore,			veicoli a
rimorchi per		a) officine per	motore, rimorchi
autoveicoli e		veicoli a	per autoveicoli
carrozzerie, di		motore, rimorchi	e carrozzerie,
superficie		per autoveicoli	di superficie
coperta		e carrozzerie,	superiore a
superiore a 300		di superficie	1.000 m2
m2;		fino a 1.000 m2	
- materiale			b) officine per
rotabile		b) officine per	materiale
ferroviario,		materiale	rotabile
tramviario e di		rotabile	ferroviario,
aeromobili, di		ferroviario,	tramviario e di
superficie		tramviario e di	aeromobili, di
coperta		aeromobili, di	superficie
superiore a		superficie fino	superiore a
53 1.000 m2;		a 2.000 m2	2.000 m2

Officine			
meccaniche per			
lavorazioni a			
freddo con			
oltre 25		fino a 50	
54 addetti.		addetti	oltre 50 addetti

Attività di			
demolizioni di			
veicoli e			
simili con			
relativi			
depositi, di			
superficie			
superiore a			
55 3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono			
laterizi,			
maioliche,			
porcellane e			
simili con			
oltre 25		fino a 50	

56	addetti		addetti	oltre 50 addetti
	Cementifici con			
	oltre 25			
57	addetti			tutti
	Pratiche di cui			
	al decreto			
	legislativo 17			
	marzo 1995, n.			
	230 e s.m.i.			
	soggette a			
	provvedimenti			
	autorizzativi			
	(art. 27 del			Assoggettate a
	decreto			nulla osta di
	legislativo 17		Assoggettate a	categoria A di
	marzo 1995, n.		nulla osta di	cui all'art. 28
	230 ed art. 13		categoria B di	del d.lgs.
	legge 31		cui all'art. 29	230/95 s.m.i e
	dicembre 1962,		del d.lgs.	art. 13 della
58	n. 1860).		230/95 s.m.i	legge n. 1860/62
	Autorimesse			
	adibite al			
	ricovero di			
	mezzi			
	utilizzati per			
	il trasporto di			
	materie fissili			
	speciali e di			
	materie			
	radioattive			
	(art. 5 della			
	legge 31			
	dicembre 1962,			
	n. 1860,			
	sostituito			
	dall'art. 2 del			
	decreto del			
	Presidente			
	della			
	Repubblica 30			
	dicembre 1965,			
	n. 1704; art.			
	21 del decreto			
	legislativo 17			
	marzo 1995, n.			
59	(230)			tutti
	Impianti di			
	deposito delle			
	materie			
	nucleari ed			
	attivit�			
	assoggettate			
	agli articoli			
	33 e 52 del			
	decreto			
	legislativo 17			
	marzo 1995, n.			
	230 e s.m.i,			
	con esclusione			
	dei depositi in			
	corso di			
60	spedizione.			tutti
	Impianti nei			
	quali siano			
	detenuti			
	combustibili			
	nucleari o			
	prodotti o			
	residui			
	radioattivi			
	[art. 1,			
	lettera b)			
	della legge 31			
	dicembre 1962,			
61	n. 1860]			tutti
	Impianti			
	relativi			

	all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attivita' che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attivita' di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 62 230 e s.m.i.			tutti
	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o 63 deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 64 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e			

65	centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventu', rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi- turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico- ricettive nell'aria aperta villaggi- turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con			

	oltre 25 posti letto;			
	Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2		Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2	oltre 100 posti letto

	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m2	oltre 600 e fino a 1.500 m2	oltre 1.500 m2
--	---	---------------	-----------------------------	----------------

	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2
--	--	--	-----------------	----------------

	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
--	--	--------------------	--------------------------------	-------------------

	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonche' qualsiasi altra attivita' contenuta nel presente			
--	---	--	--	--

72	Allegato.			tutti
	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuita' strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unita', ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attivita' costituenti e dalla relativa diversa titolarita'.		fino a 500 unita' ovvero fino a 6.000 m2	oltre 500 unita' ovvero oltre 6.000 m2
73	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialita' superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
74	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.	Autorimesse fino a 1.000 m2	500 m2 e fino a 1000 m2	Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili
75	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
76	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24		oltre 32 m e	

77	m	fino a 32 m	fino a 54 m	oltre 54 m
	Aerostazioni,			
	stazioni			
	ferroviarie,			
	stazioni			
	marittime, con			
	superficie			
	coperta			
	accessibile al			
	pubblico			
	superiore a			
	5.000 m2;			
	metropolitane			
	in tutto o in			
	parte			
78	sotterranee.			tutti
	Interporti con			
	superficie			
	superiore a			
79	20.000 m2			tutti
	Gallerie			
	stradali di			
	lunghezza			
	superiore a 500			
	m e ferroviarie			
	superiori a			
80	2000 m	tutte		

Allegato II
(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE
INCENDI

N.	Attivita' del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio e' correlata	ATTIVITA' di cui al presente regolamento	NOTE
	1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantita' globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h		
	9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.	
1	becchi a gas		
		Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei	

2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nmc/h	sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
---	---	---

3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacita' complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacita' complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:
---	---	--

4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacita' complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacita' complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: - per capacita' complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacita' complessiva superiore a 2 mc	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: b) disciolti o liquefatti per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
---	---	--

5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacita' complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacita' complessiva superiore a 2 mc	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:
---	--	---

6	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	Reti di trasporto e distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
---	--	--

96	Piattaforme fisse e strutture	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di
----	-------------------------------	--

	fisse assimilabili di	idrocarburi di cui al	
	perforazione e/o	decreto del	
	produzione di	Presidente della	
	idrocarburi di cui al	Repubblica 24 maggio	
	decreto del	1979, n. 886 ed al	
	Presidente della	decreto legislativo	
	Repubblica 24 maggio	25 novembre 1996, n.	
7	1979, n. 886	624	

	97 - Oleodotti con	Oleodotti con	
	diametro superiore a	diametro superiore a	
8	100 mm.	100 mm	

		Officine e laboratori	
	8 - Officine e	con saldatura e	
	laboratori con	taglio dei metalli	
	saldatura e taglio	utilizzanti gas	
	dei metalli	infiammabili e/o	
	utilizzanti gas	comburenti, con oltre	
	combustibili e/o	5 addetti alla	
	comburenti, con oltre	mansione specifica di	
9	5 addetti	saldatura o taglio.	

	12 - Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono e/o		
	impiegano liquidi		
	infiammabili (punto		
	di infiammabilita'		
	fino a 65 °C) con		
	quantitativi globali		
	in ciclo e/o in		
	deposito superiori a		
	0,5 mc	Stabilimenti ed	
	13 - Stabilimenti	impianti ove si	
	ed impianti ove si	producono e/o	
	producono e/o	impiegano, liquidi	
	impiegano liquidi	infiammabili e/o	
	combustibili con	combustibili con	
	punto di	punto di	
	infiammabilita' da 65	infiammabilita' fino	
	°C a 125 °C, per	a 125 °C, con	
	quantitativi globali	quantitativi globali	
	in ciclo o in	in ciclo e/o in	
	deposito superiori a	deposito superiori a	
10	0,5 mc	1 m3	

		Stabilimenti ed	
		impianti per la	
		preparazione di oli	
		lubrificanti, oli	
		diatermici e simili,	
		con punto di	
		infiammabilita'	
	14 - Stabilimenti ed	superiore a 125 °C,	
	impianti per la	con quantitativi	
	preparazione di olii	globali in ciclo e/o	
	lubrificanti olii	in deposito superiori	
11	diatermici e simili	a 5 m3.	

	15 - Depositi di		
	liquidi infiammabili		
	e/o combustibili per		
	uso industriale,		
	agricolo, artigianale		
	e privato:		
	- per capacita'		
	geometrica		
	complessiva da 0,5 a		
	25 mc.		
	- per capacita'		
	geometrica		
	complessiva superiore		
	a 25 mc		
	16 - Depositi		
	e/o rivendite di		
	liquidi infiammabili		
	e/o combustibili per		
	uso commerciale:		
	- per capacita'		
	geometrica		
	complessiva da 0,2 a		
	10 mc	Depositi e/o	

- per capacita'	rivendite di liquidi	
geometrica	infiammabili e/o	
complessiva superiore	combustibili e/o oli	
a 10 mc	lubrificanti,	
17 - Depositi	diatermici, di	
e/o rivendite di oli	qualsiasi	
lubrificanti, di oli	derivazione, di	
diatermici e simili	capacita' geometrica	
per capacita'	complessiva superiore	
12 superiore ad 1 mc	a 1 m3	

	Impianti fissi di	
	distribuzione	
	carburanti per	
	l'autotrazione, la	
	nautica e	
	l'aeronautica;	
7 - Impianti di	contenitori	
distribuzione di gas	- distributori	
combustibili per	rimovibili di	
autotrazione	carburanti liquidi.	
18 - Impianti fissi	a) Impianti di	
di distribuzione di	distribuzione	
benzina, gasolio e	carburanti liquidi	
miscele per	b) Impianti fissi di	
autotrazione ad uso	distribuzione	
pubblico e privato	carburanti gassosi e	
con o senza stazione	di tipo misto	
13 di servizio	(liquidi e gassosi)	

21 - Officine o	Officine o laboratori	
laboratori per la	per la verniciatura	
verniciatura con	con vernici	
vernici infiammabili	infiammabili e/o	
e/o combustibili con	combustibili con	
14 oltre 5 addetti	oltre 5 addetti.	

22 - Depositi e/o		
rivendite di alcoli a		
concentrazione	Depositi e/o	
superiore al 60% in	rivendite di alcoli	
volume:	con concentrazione	
- con capacita'	superiore al 60% in	
da 0,2 a 10 mc	volume di capacita'	
- con capacita'	geometrica superiore	
15 superiore a 10 mc.	a 1 m3	

23 - Stabilimenti di		
estrazione con	Stabilimenti di	
solventi infiammabili	estrazione con	
e raffinazione di	solventi infiammabili	
olii e grassi	e raffinazione di oli	
vegetali ed animali,	e grassi vegetali ed	
con quantitativi	animali, con	
globali di solventi	quantitativi globali	
in ciclo e/o in	di solventi in ciclo	
deposito superiori a	e/o in deposito	
16 0,5 mc	superiori a 0,5 m3	

24 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, impiegano	impianti ove si	
o detengono sostanze	producono, impiegano	
esplosivi	o detengono sostanze	
classificate come	esplosivi	
tali dal regolamento	classificate come	
di esecuzione del	tali dal regolamento	
testo unico delle	di esecuzione del	
leggi di pubblica	testo unico delle	
sicurezza approvato	leggi di pubblica	
con regio decreto 6	sicurezza approvato	
maggio 1940, n. 635,	con regio decreto 6	
e successive	maggio 1940, n. 635,	
modificazioni ed	e successive	
integrazioni, nonche'	modificazioni ed	
17 perossidi organici	integrazioni.	

	Esercizi di minuta	
	vendita e/o depositi	
	di sostanze	
	esplosivi	
	classificate come	
	tali dal regolamento	

	di esecuzione del	
	testo unico delle	
	leggi di pubblica	
	sicurezza approvato	
	con regio decreto 6	
	maggio 1940, n. 635,	
	e successive	
	modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Esercizi di vendita	
25 - Esercizi di	di artigiani	
minuta vendita di	pirotecnici	
sostanze esplodenti	declassificati in	
di cui ai decreti	"libera vendita" con	
ministeriali 18	quantitativi	
ottobre 1973 e 18	complessivi in	
settembre 1975, e	vendita e/o deposito	
successive	superiori a 500 kg,	
modificazioni ed	comprensivi degli	
18 integrazioni	imballaggi.	

	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	
26 - Stabilimenti ed	producono, impiegano	
impianti ove si	o detengono sostanze	
producono, impiegano	instabili che possono	
o detengono sostanze	dar luogo da sole a	
instabili che possono	reazioni pericolose	
dar luogo da sole a	in presenza o non di	
reazioni pericolose	catalizzatori ivi	
in presenza o non di	compresi i perossidi	
19 catalizzatori	organici	

27 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
producono, impiegano	producono, impiegano	
o detengono nitrati	o detengono nitrati	
di ammonio, di	di ammonio, di	
metalli alcalini e	metalli alcalini e	
alcalinoterrosi,	alcolinoterrosi,	
nitrato di piombo e	nitrato di piombo e	
20 perossidi inorganici	perossidi inorganici	

28 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
producono, impiegano	producono, impiegano	
o detengono sostanze	o detengono sostanze	
soggette	soggette	
all'accensione	all'accensione	
spontanea e/o	spontanea e/o	
sostanze che a	sostanze che a	
contatto con l'acqua	contatto con l'acqua	
sviluppano gas	sviluppano gas	
21 infiammabili	infiammabili.	

29 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
produce acqua	produce acqua	
ossigenata con	ossigenata con	
concentrazione	concentrazione	
superiore al 60% di	superiore al 60% di	
22 perossido di idrogeno	perossido di idrogeno	

31 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
produce, impiega e/o	produce, impiega e/o	
detiene fosforo e/o	detiene fosforo e/o	
sesquisolfuro di	sesquisolfuro di	
23 fosforo	fosforo	

32 - Stabilimenti ed		
impianti per la	Stabilimenti ed	
macinazione e la	impianti per la	
raffinazione dello	macinazione e la	
zolfo	raffinazione dello	
33 - Depositi	zolfo;	
di zolfo con	depositi di zolfo	
potenzialita'	con potenzialita'	
24 superiore a 100 q.li	superiore a 10.000 kg	

	Fabbriche di	
	fiammiferi;	
	depositi	

25	30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
----	---	--	--

26	34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
----	---	--	--

27	35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
----	---	---	--

28	36 - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacita' superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
----	---	---	--

29	37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffe'	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffe'	
----	---	--	--

30	38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
----	---	--	--

31	39 - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li 40 - Riserie con potenzialita' giornaliera superiore a 100 q.li	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	
----	---	--	--

32	41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	
----	---	---	--

33	42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	
----	--	---	--

34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonche' depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per	
----	--	---	--

l'industria della	l'industria della	
carta con	carta, con	
quantitativi	quantitativi in massa	
34 superiori a 50 q.li	superiori a 5.000 kg.	

44 - Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono, impiegano		
e/o detengono carte		
fotografiche,		
calcografiche,		
eliografiche e		
cianografiche,	Stabilimenti,	
pellicole	impianti, depositi	
cinematografiche,	ove si producono,	
radiografiche e	impiegano e/o	
fotografiche di	detengono carte	
sicurezza con	fotografiche,	
materiale in deposito	calcografiche,	
superiore a 100 q.li	eliografiche e	
45 - Stabilimenti ed	cianografiche,	
impianti ove si	pellicole	
producono, impiegano	cinematografiche,	
e detengono pellicole	radiografiche e	
cinematografiche e	fotografiche con	
fotografiche con	materiale in	
supporto in infiammabile	lavorazione e/o in	
per quantitativi	deposito superiore a	
35 superiori a 5 kg	5.000 kg	

46 - Depositi di		
legnami da		
costruzione e da		
lavorazione, di legna		
da ardere, di paglia,		
di fieno, di canne,		
di fascine, di		
carbone vegetale e		
minerale, di		
carbonella, di	Depositi di legnami	
sughero ed altri	da costruzione e da	
prodotti affini;	lavorazione, di legna	
esclusi i depositi	da ardere, di paglia,	
all'aperto con	di fieno, di canne,	
distanze di sicurezza	di fascine, di	
esterne non inferiori	carbone vegetale e	
a 100 m misurate	minerale, di	
secondo le	carbonella, di	
disposizioni di cui	sughero e di altri	
al punto 2.1 del	prodotti affini con	
decreto ministeriale	quantitativi in massa	
30 novembre 1983:	superiori a 50.000 kg	
da 500 a 1.000 q.li;	con esclusione dei	
superiori a 1.000	depositi all'aperto	
q.li . (Testo	con distanze di	
modificato con D.M.	sicurezza esterne	
36 30.10.1986)	superiori a 100 m	

47 - Stabilimenti e		
laboratori per la		
lavorazione del legno		
con materiale in		
lavorazione e/o in		
deposito:		
da 50 a		
1.000 q.li	Stabilimenti e	
.	laboratori per la	
.	lavorazione del legno	
superiori a	con materiale in	
1.000 q.li	lavorazione e/o in	
.	deposito superiore a	
37 . .	5.000 kg	

48 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, lavorano e	impianti ove si	
detengono fibre	producono, lavorano	
tessili e tessuti	e/o detengono fibre	
naturali e	tessili e tessuti	
artificiali, tele	naturali e	
cerate, linoleum ed	artificiali, tele	
altri prodotti affini	cerate, linoleum e	
con quantitativi:	altri prodotti	

	da 50 a 1.000 q.li.	affini, con	
	superiori a 1.000	quantitativi in massa	
38	q.li.	superiori a 5.000 kg	

	49 - Industrie		
	dell'arredamento,		
	dell'abbigliamento e		
	della lavorazione		
	della pelle;		
	calzaturifici:		
	da 25		
	a 75 addetti	Stabilimenti per la	
	produzione di arredi,	
	di abbigliamento,	
	oltre 75	della lavorazione	
	addetti	della pelle e	
	calzaturifici, con	
39	oltre 25 addetti.	

	50 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti per la	impianti per la	
	preparazione del	preparazione del	
	crine vegetale, della	crine vegetale, della	
	trebbia e simili,	trebbia e simili,	
	lavorazione della	lavorazione della	
	paglia, dello sparto	paglia, dello sparto	
	e simili, lavorazione	e simili, lavorazione	
	del sughero, con	del sughero, con	
	quantitativi in	quantitativi in massa	
	lavorazione o in	in lavorazione o in	
	deposito pari o	deposito superiori a	
40	superiori a 50 q.li	5.000 kg	

	51 - Teatri di posa	Teatri e studi per le	
	per le riprese	riprese	
	cinematografiche e	cinematografiche e	
41	televisive	televisive	

		Laboratori per la	
		realizzazione di	
		attrezzerie e	
		scenografie, compresi	
		i relativi depositi,	
	53 - Laboratori di	di superficie	
	attrezzerie e	complessiva superiore	
42	scenografie teatrali	a 200 m2	

	54 - Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	produzione,		
	lavorazione e	Stabilimenti ed	
	rigenerazione della	impianti per la	
	gomma con	produzione,	
	quantitativi	lavorazione e	
	superiori a 50 q.li	rigenerazione della	
	55 - Depositi di	gomma e/o laboratori	
	prodotti	di vulcanizzazione di	
	della gomma,	oggetti di gomma, con	
	pneumatici e simili	quantitativi in massa	
	con oltre 100 q.li	superiori a 5.000 kg;	
	56 - Laboratori di	depositi di prodotti	
	vulcanizzazione di	della gomma,	
	oggetti di gomma con	pneumatici e simili,	
	piu' di 50 q.li in	con quantitativi in	
	lavorazione o in	massa superiori a	
43	deposito	10.000 kg	

	57 - Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	produzione e		
	lavorazione di	Stabilimenti,	
	materie plastiche con	impianti, depositi	
	quantitativi	ove si producono,	
	superiori a 50 q.li	lavorano e/o	
	58 - Depositi di	detengono materie	
	manufatti	plastiche, con	
	in plastica	quantitativi in massa	
44	con oltre 50 q.li	superiori a 5.000 kg	

	59 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	producono e lavorano	producono e lavorano	
	resine sintetiche e	resine sintetiche e	

	naturali,	naturali,	
	fitofarmaci,	fitofarmaci,	
	coloranti, organici e	coloranti organici e	
	intermedi e prodotti	intermedi e prodotti	
	farmaceutici con	farmaceutici con	
	l'impiego di solventi	l'impiego di solventi	
	ed altri prodotti	ed altri prodotti	
45	infiammabili	infiammabili	

	60 - Depositi di	Depositi di	
	concimi chimici a	fitofarmaci e/o di	
	base di nitrati e	concimi chimici a	
	fosfati e di	base di nitrati e/o	
	fitofarmaci, con	fosfati con	
	potenzialita' globale	quantitativi in massa	
46	superiore a 500 q.li	superiori a 50.000 kg	

		Stabilimenti ed	
		impianti per la	
		fabbricazione di cavi	
		e conduttori	
		elettrici isolati,	
	61 - Stabilimenti ed	con quantitativi in	
	impianti per la	massa in lavorazione	
	fabbricazione di cavi	e/o in deposito	
	e conduttori	superiori a 10.000	
	elettrici isolati	kg; depositi e/o	
	62 - Depositi e	rivendite di cavi	
	rivendite di cavi	elettrici isolati con	
	elettrici isolati con	quantitativi in massa	
	quantitativi	superiori a 10.000	
47	superiori a 100 q.li	kg.	

		Centrali	
		termoelettriche,	
		macchine elettriche	
		fisse con presenza di	
		liquidi isolanti	
		combustibili in	
	63 - Centrali	quantitativi	
48	termoelettriche.	superiori a 1 m3	

		Gruppi per la	
		produzione di energia	
	64 - Gruppi per la	elettrica sussidiaria	
	produzione di energia	con motori	
	elettrica sussidiaria	endotermici ed	
	con motori	impianti di	
	endotermici di	cogenerazione di	
	potenza complessiva	potenza complessiva	
49	superiore a 25 kW	superiore a 25 kW.	

	65 - Stabilimenti ed		
	impianti ove si	Stabilimenti ed	
	producono lampade	impianti ove si	
	elettriche, lampade a	producono lampade	
	tubi luminescenti,	elettriche e simili,	
	pile ed accumulatori	pile ed accumulatori	
	elettrici, valvole	elettrici e simili,	
50	elettriche, ecc.	con oltre 5 addetti	

		Stabilimenti	
		siderurgici e per la	
	66 - Stabilimenti	produzione di altri	
	siderurgici e	metalli con oltre 5	
	stabilimenti per la	addetti; attivita'	
	produzione di altri	comportanti	
	metalli	lavorazioni a caldo	
	67 - Stabilimenti e	di metalli, con oltre	
	impianti per la	5 addetti, ad	
	zincatura, ramatura e	esclusione dei	
	lavorazioni similari	laboratori artigiani	
	comportanti la	di oreficeria ed	
	fusione di metalli o	argenteria fino a 25	
51	altre sostanze	addetti.	

	68 - Stabilimenti per		
	la costruzione di		
	aeromobili,		
	automobili e		
	motocicli		
	69 - Cantieri		
	navali con		

52	oltre cinque addetti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	
53	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;	
54	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	
55	-----	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"	
56	73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	
57	74 - Cementifici.	Cementifici con oltre 25 addetti	
58	75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della		

	Repubblica 13	
	febbraio 1964, n.	Pratiche di cui al
	185)	decreto legislativo
	76 - Esercizi	17 marzo 1995, n. 230
	commerciali con	e s.m.i. soggette a
	detenzione di	provvedimenti
	sostanze radioattive	autorizzativi (art.
	(capo IV del decreto	27 del decreto
	del Presidente della	legislativo 17 marzo
	Repubblica 13	1995, n. 230 ed art.
	febbraio 1964, n.	13 legge 31 dicembre
58	185)	1962, n. 1860).

		Autorimesse adibite	
		al ricovero di mezzi	
	77 - Autorimesse di	utilizzati per il	
	ditte in possesso di	trasporto di materie	
	autorizzazione	fissili speciali e di	
	permanente al	materie radioattive	
	trasporto di materie	(art. 5 della legge	
	fissili speciali e di	31 dicembre 1962, n.	
	materie radioattive	1860, sostituito	
	(art. 5 della legge	dall'art. 2 del	
	31 dicembre 1962, n.	decreto del	
	1860, sostituito	Presidente della	
	dall'art. 2 del	Repubblica 30	
	decreto del	dicembre 1965, n.	
	Presidente della	1704; art. 21 del	
	Repubblica 30	decreto legislativo	
	dicembre 1965, n.	17 marzo 1995, n.	
59	1704)	230)	

		Impianti di deposito	
		delle materie	
		nucleari ed attivita'	
		assoggettate agli	
		articoli 33 e 52 del	
	78 - Impianti di	decreto legislativo	
	deposito delle	17 marzo 1995, n. 230	
	materie nucleari,	e s.m.i, con	
	escluso il deposito	esclusione dei	
	in corso di	depositi in corso di	
60	spedizione	spedizione.	

	79 - Impianti nei	Impianti nei quali	
	quali siano detenuti	siano detenuti	
	combustibili nucleari	combustibili nucleari	
	o prodotti residui	o prodotti o residui	
	radioattivi (art. 1,	radioattivi [art. 1,	
	lettera b) della	lettera b) della	
	legge 31 dicembre	legge 31 dicembre	
61	1962, n. 1860)	1962, n. 1860]	

		Impianti relativi	
		all'impiego pacifico	
		dell'energia nucleare	
		ed attivita' che	
	80 - Impianti	comportano pericoli	
	relativi all'impiego	di radiazioni	
	pacifico dell'energia	ionizzanti derivanti	
	nucleare ed attivita'	dal predetto impiego:	
	che comportano	- impianti nucleari;	
	pericoli di	- reattori nucleari,	
	radiazioni ionizzanti	eccettuati quelli che	
	derivanti dal	facciano parte di un	
	predetto impiego:	mezzo di trasporto;	
	· impianti nucleari;	- impianti per la	
	· reattori nucleari,	preparazione o	
	eccettuati quelli che	fabbricazione delle	
	facciano parte di un	materie nucleari;	
	mezzo di trasporto;	- impianti per la	
	· impianti per la	separazione degli	
	preparazione o	isotopi;	
	fabbricazione	- impianti	
	· delle	per il trattamento	
	materie nucleari;	dei combustibili	
	· impianti per la	nucleari irradianti;	
	separazione degli	- attivita'	
	isotopi;	di cui	
	· impianti	agli articoli 36 e 51	
	per il trattamento	del decreto	
	dei combustibili	legislativo 17 marzo	
62	· nucleari irradianti	1995, n. 230 e s.m.i.	

	Stabilimenti per la	
	produzione, depositi	
	di sapone, di candele	
	e di altri oggetti di	
81 - Stabilimenti per	cera e di paraffina,	
la produzione di	di acidi grassi, di	
sapone, di candele e	glicerina grezza	
di altri oggetti di	quando non sia	
cera e di paraffina,	prodotta per	
di acidi grassi, di	idrolisi, di	
glicerina grezza	glicerina raffinata e	
quando non sia	distillata ed altri	
prodotta per	prodotti affini, con	
idrolisi, di	oltre 500 kg di	
glicerina raffinata e	prodotto in	
distillata ed altri	lavorazione e/o	
63 prodotti affini	deposito.	

82 - Centrali		
elettroniche per		
l'archiviazione e	Centri informatici di	
l'elaborazione di	elaborazione e/o	
dati con oltre	archiviazione dati	
64 venticinque addetti	con oltre 25 addetti	

	Locali di spettacolo	
	e di trattenimento in	
	genere, impianti e	
	centri sportivi,	
	palestre, sia a	
	carattere pubblico	
	che privato, con	
	capienza superiore a	
	100 persone, ovvero	
	di superficie lorda	
	in pianta al chiuso	
	superiore a 200 m2 .	
	Sono escluse le	
	manifestazioni	
83 - Locali di	temporanee, di	
spettacolo e di	qualsiasi genere, che	
trattenimento in	si effettuano in	
genere con capienza	locali o luoghi	
65 superiore a 100 posti	aperti al pubblico.	

	Alberghi, pensioni,	
	motel, villaggi	
	albergo, residenze	
	turistico -	
	alberghiere,	
	studentati, villaggi	
	turistici, alloggi	
	agrituristici,	
	ostelli per la	
	gioventu', rifugi	
	alpini, bed &	
	breakfast, dormitori,	
	case per ferie, con	
	oltre 25 posti-letto;	
	Strutture	
	turistico-ricettive	
	nell'aria aperta	
84 - Alberghi,	(campeggi,	
pensioni, motels,	villaggi-turistici,	
dormitori e simili	ecc.) con capacita'	
con oltre 25	ricettiva superiore a	
66 posti-letto	400 persone.	

	Scuole di ogni	
	ordine, grado e tipo,	
85 - Scuole di ogni	collegi, accademie	
ordine, grado e tipo,	con oltre 100 persone	
collegi, accademie e	presenti; Asili nido	
simili per oltre 100	con oltre 30 persone	
67 persone presenti	presenti.	

	Strutture sanitarie	
	che erogano	
	prestazioni in regime	
	di ricovero	
	ospedaliero e/o	
	residenziale a ciclo	

	continuativo e/o	
	diurno, case di	
	riposo per anziani	
	con oltre 25 posti	
	letto; Strutture	
	sanitarie che erogano	
	prestazioni di	
	assistenza	
	specialistica in	
	regime ambulatoriale,	
	ivi comprese quelle	
	riabilitative, di	
	diagnostica	
	strumentale e di	
86 - Ospedali, case	laboratorio, di	
di cura e simili con	superficie	
oltre 25 posti-	complessiva superiore	
68 letto.	a 500 m2	

	Locali adibiti ad	
	esposizione e/o	
	vendita all'ingrosso	
	o al dettaglio, fiere	
	e quartieri	
	fieristici, con	
	superficie lorda	
	superiore a 400 m2	
	comprensiva dei	
87 - Locali adibiti	servizi e depositi.	
ad esposizione e/o	Sono escluse le	
vendita all'ingrosso	manifestazioni	
o al dettaglio con	temporanee, di	
superficie lorda	qualsiasi genere, che	
superiore a 400 mq	si effettuano in	
comprensiva dei	locali o luoghi	
69 servizi e depositi	aperti al pubblico.	

	Locali adibiti a	
	depositi di	
	superficie lorda	
	superiore a 1000 m2	
	con quantitativi di	
88 - Locali adibiti a	merci e materiali	
depositi di merci e	combustibili	
materiali vari con	superiori	
superficie lorda	complessivamente a	
70 superiore a 1.000 mq	5.000 kg	

89 - Aziende ed		
uffici nei quali	Aziende ed uffici con	
siano occupati oltre	oltre 300 persone	
71 500 addetti	presenti	

	Edifici sottoposti a	
90 - Edifici	tutela ai sensi del	
pregevoli per arte o	d.lgs. 22 gennaio	
storia e quelli	2004, n. 42, aperti	
destinati a contenere	al pubblico,	
biblioteche, archivi,	destinati a contenere	
musei, gallerie,	biblioteche ed	
collezioni o comunque	archivi, musei,	
oggetti di interesse	gallerie, esposizioni	
culturale sottoposti	e mostre, nonche'	
alla vigilanza dello	qualsiasi altra	
Stato di cui al regio	attivita' contenuta	
decreto 7 novembre	nel presente	
72 1942, n. 1664	Allegato.	

	Edifici e/o complessi	
	edilizi a uso	
	terziario e/o	
	industriale	
	caratterizzati da	
	promiscuita'	
	strutturale e/o dei	
	sistemi delle vie di	
	esodo e/o	
	impiantistica con	
	presenza di persone	
	superiore a 300	
	unita', ovvero di	Attivita' di nuova
	superficie	istituzione viene
	complessiva superiore	equiparata

		a 5.000 m2,	all'attivita' n. 89
		indipendentemente dal	del DM 16/02/82 :
		numero di attivita'	"Aziende ed uffici
		costituenti e dalla	nei quali siano
		relativa diversa	occupati oltre 500
73	-----	titolarita'.	addetti"

		91 - Impianti per la	
		produzione del calore	Impianti per la
		alimentati a	produzione di calore
		combustibile solido,	alimentati a
		liquido o gassoso con	combustibile solido,
		potenzialita'	liquido o gassoso con
		superiore a 100.000	potenzialita'
74	Kcal/h	superiore a 116 kW	

		Autorimesse pubbliche	
		e private, parcheggi	
		pluriplano e	
		meccanizzati di	
		superficie	
		complessiva coperta	
		superiore a 300 m2;	
		locali adibiti al	
		ricovero di natanti	
		ed aeromobili di	
		private con piu' di 9	superficie superiore
		autoveicoli,	a 500 m2; depositi di
		autorimesse	mezzi rotabili
		pubbliche, ricovero	(treni, tram ecc.) di
		natanti, ricovero	superficie coperta
75	aeromobili	superiore a 1.000 m2.	

		93 - Tipografie,	
		litografie, stampa in	litografie, stampa in
		offset ed attivita'	offset ed attivita'
		similari con oltre	similari con oltre
76	cinque addetti	cinque addetti.	

		94 - Edifici	
		destinati a civile	Edifici destinati ad
		abitazione con	uso civile con
		altezza in gronda	altezza antincendio
77	superiore a 24 metri	superiore a 24 m	

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
		Aerostazioni,	all'attivita' n. 87
		stazioni ferroviarie,	del DM 16/02/82 :
		stazioni marittime,	"Locali adibiti ad
		con superficie	esposizione e/o
		coperta accessibile	vendita all'ingrosso
		al pubblico superiore	o al dettaglio con
		a 5.000 m2;	superficie lorda
		metropolitane in	superiore a 400 mq
		tutto o in parte	comprensiva dei
78	-----	sotterranee.	servizi e depositi"

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
			all'attivita' n. 55
			del DM 16/02/82 :
			"Depositi di prodotti
		Interporti con	della gomma,
		superficie superiore	pneumatici e simili
79	-----	a 20.000 m2	con oltre 100 q.li"

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
			all'attivita' n. 87
			del DM 16/02/82 :
			"Locali adibiti ad
			esposizione e/o
			vendita all'ingrosso
			o al dettaglio con
		Gallerie stradali di	superficie lorda
		lunghezza superiore a	superiore a 400 mq
		500 m e ferroviarie	comprensiva dei
80	-----	superiori a 2000 m	servizi e depositi"
=====			

